

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Politiche del Personale - Avvocatura

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

APPROVATO con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 172 del 06.09.2019

Publicato all'Albo Pretorio dal 10.09.2019 al 05.10.2019 in vigore dal 25.09.2019

INDICE

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.3 – CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE

Art.4 – PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art.5 - SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO

Art.6 – TIPOLOGIE DI PART-TIME

Art.7 – ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art.8 – ACCORDO TRA LE PARTI

Art.9 – MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art.10 - LAVORO SUPPLEMENTARE/STRAORDINARIO

Art.11 – TEMPO PARZIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA

Art.12 –RIENTRO A TEMPO PIENO

Art.13 –DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.14 – DEROGHE

Art.15 - ENTRATA IN VIGORE

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro del personale dipendente della Città Metropolitana di Palermo e costituisce parte integrante del Regolamento degli Uffici e dei Servizi della stessa.

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dell'interessato;

In relazione alla particolare responsabilità delle posizioni di lavoro non possono accedere al regime di orario ridotto i dipendenti incaricati di posizione organizzativa, salvo rinuncia ai predetti incarichi.

Qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa-professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi;

I dipendenti con prestazione al 50% sono tenuti a comunicare all'Ente, entro 15 giorni, l'eventuale variazione dell'attività esterna.

ART.3 – CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con arrotondamento per eccesso, per arrivare comunque all'unità, con esclusione delle posizioni organizzative.

ART.4 – PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

I dipendenti a tempo indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno presentare, entro i termini indicati nel successivo comma 2, istanza di trasformazione, conforme alla modulistica che allegata al presente regolamento, ne costituisce parte integrante.

Le domande di trasformazione vanno presentate, con cadenza semestrale (giugno –dicembre) di ogni anno, entro il 15 dicembre, per i part-time che vanno da gennaio a giugno dell'anno successivo ed entro il 15 giugno per i part-time che vanno da luglio a dicembre dell'anno corrente e comunque, almeno, 30 gg. prima della data iniziale;

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene in maniera automatica, ma secondo le innovazioni apportate dal D.L.112 del 2008, convertito nella L. 133 del 2008, viene concessa, entro sessanta giorni, dal Dirigente della Direzione Politiche del Personale, acquisito il parere conforme del Direttore della Direzione di appartenenza del richiedente, coerentemente alle esigenze organizzative di funzionalità del servizio cui il dipendente è assegnato;

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata nel caso in cui si determini il superamento del contingente massimo previsto, se vi è conflitto di interesse tra l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere e l'attività c/o l'Ente, oppure, se, in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'Ente;

Art. 5 SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO

In presenza di gravi e documentate situazioni familiari il contingente di cui all'art 3 è elevato del 10%, in tal caso le domande sono presentate senza limiti di tempo;

Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato dall'art. 3 e dal precedente comma si procederà secondo l'ordine di precedenza previsto dal comma 9 dell'art. 53 del CCNL 21.05.2018;

ART. 6 – TIPOLOGIE DI PART-TIME

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del CCNL del 21.05.2018, la prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno;

Sono individuate le seguenti tipologie orarie di part-time, rapportate all'orario di lavoro settimanale previsto dalle vigenti norme contrattuali (36) ore:

orizzontale, con orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto alla prestazione di servizio a tempo pieno e con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (5 o 6);

verticale/ciclico, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

misto, con combinazione delle due modalità orizzontale e verticale;

atipico, cioè ricorrente in determinati periodi dell'anno (ad esempio: periodo estivo) a condizione che anche tali richieste pervengano entro il 15 dicembre, per i part-time che vanno da gennaio a giugno dell'anno successivo ed entro il 15 giugno per i part-time che vanno da luglio a dicembre dell'anno corrente e comunque, almeno, 30 gg. prima della data di inizio.

Il Part-time atipico, dovrà avere la durata di almeno due mesi.

Sono individuate quattro percentuali di prestazione a tempo parziale:

33,33	12 ore settimanali	o 4 mesi di servizio annuo
50%	18 ore settimanali	o 6 mesi di servizio annuo
66,66	24 ore settimanali	o 8 mesi di servizio annuo
83,33%	30 ore settimanali	o 10 mesi di servizio annuo

**RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE**

**Alla Direzione
Politiche del Personale e Avvocatura**

OGGETTO: Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Il/la Sottoscritto/a

Cognome :Nome:

Nato/a a(Prov. :) il :

Residente a: Via/P.zza :n.....

in atto in servizio c/o la Direzione:

profilo professionale in atto rivestito:

CAT:.....Matricola :

CHIEDE

Di trasformare l'attuale rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza (1) dal
..... al con la seguente tipologia (2) ed articolazione di orario:

- Tempo parziale di tipo orizzontale;
- Tempo parziale di tipo verticale o ciclico;
- Tempo parziale di tipo misto;
- Part-time atipico

(1) Le decorrenze sono le seguenti:

- gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, per le istanze presentate entro il 15 dicembre e comunque almeno 1 mese prima della data di inizio del part-time;
- luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre per le istanze presentate entro il 15 di giugno e comunque almeno 1 mese prima della data di inizio del part-time;
Il part-time (ciclico) a mesi dovrà decorrere *dal 1° del mese*, alternando mesi interi lavorativi e mesi interi di non lavoro;
- Il part-time (ciclico) a settimane dovrà decorrere *dall'inizio della settimana* sino alla conclusione della stessa alternando settimane intere lavorative e di non lavoro;
- Il part-time atipico (es. estivo) dovrà anch'esso rispettare le tipologie sopra indicate, le date di richiesta e dovrà avere la durata di almeno 2 mesi;

(2) Segnare la tipologia di part-time richiesta

Allegato al Decreto Sindacale n. 172 del 06.09.2019

ARTICOLAZIONE ORARIA:

Orario part-time orizzontale e verticale a giorni

Giornata	dalle ore	alle ore
Lunedì	_____	_____
Martedì	_____	_____
Mercoledì	_____	_____
Giovedì	_____	_____
Venerdì	_____	_____
Sabato	_____	_____

Per un totale di n. ore _____ (da indicare solo nel part-time orizzontale)

part-time verticale/ciclico

Settimane lavorative

Dal _____ al _____
Dal _____ al _____

part-time verticale/ciclico

Mesi Lavorativi

Dal _____ al _____
Dal _____ al _____

Allegato al Decreto Sindacale n. 172 del 06-09-2019

La richiesta viene formulata:

Per svolgere lavoro autonomo: _____

Per lavoro subordinato presso:

Informativa ai sensi del D.to Lgs.196/03

Ai sensi del Regolamento UE "GDPR" n 679/2016 e della Normativa Nazionale D.lgs n 196/2003, come integrato dal D.lgs 101/2018, si informa che la Città Metropolitana di Palermo, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, dai Responsabili e incaricati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa presentando richiesta al Responsabile del Trattamento dei dati dell'Ente.

Data

firma del richiedente

SPAZIO RISERVATO AL PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DI APPARTENENZA

IL DIRIGENTE

CONCORDO CON L'ARTICOLAZIONE ORARIA INDICATA DAL DIPENDENTE IN QUANTO COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO.

Data

Il Dirigente

IL DIRIGENTE

RILASCIO PARERE FAVOREVOLE SULLA COMPATIBILITA' TRA ATTIVITA' DI LAVORO, SUBORDINATA O AUTONOMA SCELTA DAL DIPENDENTE E LA SPECIFICA ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTA DALLO STESSO, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.(1)

Data

Il Dirigente

(1) Solo in caso di richiesta part-time per lo svolgimento di altra attività lavorativa

ART.7 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

L'orario di servizio del lavoratore a tempo parziale, con articolazione della prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale) dovrà essere articolato in maniera tale da risultare funzionale alle esigenze proprie dell'Ufficio di appartenenza, così da garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e pertanto deve essere concordato con il Dirigente della Struttura di appartenenza.

L'articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, conservando il diritto alla flessibilità come nel lavoro a tempo pieno.

I dipendenti in turnazione dovranno rendere l'orario di servizio compatibile con i turni di lavoro prestati.

Art. 8 ACCORDO TRA LE PARTI

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo delle parti risultante da atto scritto;

Tale accordo dovrà contenere la data di inizio, la durata della prestazione, la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, elementi che dovranno essere necessariamente concordati e sottoscritti nell'allegata istanza di trasformazione, parte integrante del presente Regolamento;

Qualora la trasformazione sia richiesta per lo svolgimento di una seconda attività, si procederà secondo quanto indicato nel successivo art. 11;

ART. 9 – MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere favorevole espresso dal Dirigente della struttura di appartenenza, modifiche della percentuale dell'attività lavorativa, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica della percentuale stessa, in tal caso la Direzione Politiche del Personale procederà alla formalizzazione dell'atto .

Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell'ambito della stessa percentuale, potranno essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall'ultima modifica. Tali modifiche saranno anch'esse formalizzate in apposito atto della Direzione Politiche del Personale, previo parere favorevole del Dirigente della struttura di appartenenza;

Art.10 - LAVORO SUPPLEMENTARE /LAVORO STRAORDINARIO

In casi di particolare necessità organizzative il Dirigente può richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale e misto, l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, cioè oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordato, riferito al mese (part-time orizzontale), o all'anno (part-time verticale).

Anche il lavoro straordinario, inteso come prestazioni aggiuntive rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino la durata dell'orario normale di lavoro, è consentito nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto.

ART. 11 – TEMPO PARZIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere richiesta per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso la prestazione non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.

Occorrerà accertare, analizzando caso per caso, se le attività esercitabili interferiscano con quella ordinaria, oppure se concretizzino occasioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 53 D.to Lgs. 165/2001;

Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasferimento del rapporto, ma anche in seguito.

Il conflitto è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che il dipendente intende svolgere fuori dall'orario di servizio, sia successivamente.

L'istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dalla Direzione Politiche del Personale, fermo restando che il Dirigente della Direzione di appartenenza dovrà rilasciare il parere favorevole sulla compatibilità della seconda attività con quella svolta c/o l'Ente utilizzando l'allegato al Regolamento nella parte relativa.

Art. 12 – RIENTRO A TEMPO PIENO

Ai sensi dell'art. 53 comma 13° del CCNL 21.05.2018, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

Le suddette disposizioni non si applicano nei casi di part-time concessi in deroga al numero di contingente per gravi e documentate situazioni familiari cui si applica la disciplina legislativa (D.Lgs.n. 81/2015);

I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio, o prima di essa, dovranno fare richiesta scritta, indirizzata al Dirigente della struttura di appartenenza e alla Direzione Risorse Umane, almeno 30 giorni prima della data indicata per il rientro a tempo pieno.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I rapporti di lavoro precedenti in regime di part-time, difforni dal presente Regolamento, dovranno essere adeguati allo stesso, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore;

Le articolazioni orarie dei rapporti di lavoro a tempo parziale, come indicate nel presente regolamento, potrebbero essere rimodulate in armonia ad una eventuale nuova articolazione dell'orario settimanale, ridefinito dall'Amministrazione.

ART.14 – DEROGHE

E' possibile derogare alle limitazioni previste nel presente regolamento, in merito alle date di presentazione della richiesta per la concessione del part-time, nel caso di situazioni familiari di particolare gravità connesse alla salute dei figli, del coniuge e dei genitori, debitamente documentate.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano integralmente le disposizioni in materia di rapporto di lavoro part-time nella Pubblica Amministrazione e del CCNL vigente.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Istituzionale di questa Città Metropolitana alla voce Regolamenti, con *l'allegato modello di richiesta di trasformazione che ne costituisce parte integrante.*